

APPALTI PUBBLICI, CRISI DI IMPRESA E DISCIPLINA ANTIMAFIA

Appalti pubblici e nuova disciplina antimafia

Bologna, 23 ottobre 2018

***Materiali di lavoro in bozza
forniti dall'Avv. Antonella Micele***

Avv. Antonella Micele

Studio Legale Associato Fazio Micele Tavazzi

Documentazione antimafia

White list

Protocollo di legalità e patti di integrità

Rating di legalità

Vigilanza collaborativa

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Libro II

Capo I

Art. 82

«Il presente Libro disciplina la documentazione antimafia ed i suoi effetti, istituisce la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati nazionale unica»

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Cosa intendiamo quando parliamo di «documentazione antimafia»

Art. 84

Documentazione antimafia

Comunicazione antimafia

Informazione antimafia

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

La funzione della documentazione antimafia

Attestare che il contraente, il beneficiario di erogazioni pubbliche ed il destinatario di determinati provvedimenti amministrativi non abbiano relazioni con la criminalità organizzata o non abbiano riportato condanne per reati ritenuti di particolare rilevanza sociale

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Quali sono i soggetti tenuti ad acquisire la documentazione antimafia

le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche
costituiti in stazioni uniche appaltanti (D.P.C.M. 30
gennaio 2011)

gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente
pubblico

le società o le imprese comunque controllate dallo Stato
o da altro ente pubblico

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Quali sono i soggetti tenuti ad acquisire la documentazione antimafia

i concessionari di lavori o di servizi pubblici (art. 3 lett. uu) e
vv) D.Lgs. 50/16)

i contraenti generali (art. 194 D.Lgs. 50/16)

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

Quando deve essere acquisita la documentazione antimafia

«La documentazione antimafia deve essere acquisita

- a) prima di stipulare, approvare o autorizzare i **contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici***

- b) ovvero prima di rilasciare o consentire i **provvedimenti indicati nell'articolo 67**»*

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Tutti i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici

Con l'eccezione dei provvedimenti, degli atti e dei contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro

Ferma restando la facoltà della Pubblica Amministrazione di prevedere l'acquisizione della documentazione antimafia anche per i contratti il cui valore complessivo risulta inferiore ad € 150.000,00

Fermo restando che «La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro»

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

«provvedimenti indicati nell'articolo 67»

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;**

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

«provvedimenti indicati nell'articolo 67»

d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

«provvedimenti indicati nell'articolo 67»

- g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;**

- h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.**

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Casi di esclusione

a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1

b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67

c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Casi di esclusione

d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale

e) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro 2.

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Quali sono i soggetti sottoposti alle verifiche antimafia

La verifica concerne le persone fisiche le quali,
all'interno della persona giuridica, esercitano un ruolo
di particolare rilevanza

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Associazioni legale rappresentante

Consorzi di cui all'articolo 2602 c.c. e i gruppi europei di interesse economico a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate

raggruppamenti temporanei di imprese alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

società di capitali, anche consortili ai sensi dell'art. 2615 ter c.c., società cooperative, consorzi di cooperative, consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;

società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

società in accomandita semplice, ai soci
accomandatari;

società personali ai soci persone fisiche delle società
personali o di capitali che ne siano

associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di
personalità giuridica, membri del collegio sindacale,
sindaco, soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 8 giugno 2001 n.231

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Tutti direttore tecnico

L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Nel caso di informativa antimafia, «il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa»

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

comunicazione antimafia

«La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67»

Applicazione con provvedimento definitivo di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II
sentenze di condanna, anche non definitive, per particolari tipologie di reati gravi, strumentali rispetto all'attività della criminalità organizzata;

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Misure di prevenzione

sorveglianza speciale di pubblica sicurezza

divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni

obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Alcuni dei destinatari delle misure di prevenzione

soggetti indiziati di appartenere alle associazioni criminali di stampo mafioso

soggetti indiziati delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo

soggetti che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista

soggetti indiziati del reato di atti persecutori

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

La **comunicazione antimafia** è volta ad impedire che soggetti attinti da misure di prevenzione per fatti di criminalità mafiosa, terrorismo, contro l'ordine pubblico e contro la persona possano essere destinatari di provvedimenti destinati a dare accesso all'esercizio di attività economiche o possano contrarre con la Pubblica Amministrazione. Provvedimento con valore di accertamento della sussistenza delle cause di cui all'art. 67.

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Casi di acquisizione della comunicazione antimafia

la comunicazione antimafia è obbligatoria per la stipula dei contratti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria

in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € **5.225.000,00** , IVA esclusa;

in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € **209.000,00** , IVA esclusa;

in materia di forniture, la soglia comunitaria è € **209.000,00** , IVA esclusa per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 18/04/2016, n. 50

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Facoltà della Pubblica Amministrazione di acquisire la documentazione antimafia anche in relazione a procedure volte alla stipulazione di contratti con valore inferiore ad € 150.000,00

Consiglio di Stato, Sezione III, 20 luglio 2016 n. 3300

«La giurisprudenza di questo Consiglio ha già avuto modo di affermare, ancorché con riferimento al limite di valore dettato (dalla lettera a) in materia di appalti, come la scelta di un'amministrazione pubblica di avvalersi della possibilità di richiedere l'informativa non è preclusa dall'art. 10, comma 1, del D.P.R. 25271998 (che impone l'obbligo di acquisire le informazioni, qualora l'importo della gara o della concessione superi la soglia normativamente posta), non essendovi un divieto di richiedere informazioni al di sotto della soglia indicata (in tal senso, cfr. Cons. Stato, V. n. 4533/2008; VI, n. 240/2008; III, n. 2798/2013 - si tratta delle sentenze invocate dalle parti, pronunciate in giudizi in cui l'interdittiva incideva su appalti, per i quali, a differenza di quanto avviene per le altre ipotesi, esiste una "zona grigia" tra la soglia minima che comporta la "doverosità" dell'acquisizione, e quella massima generale di "esclusione" della richiesta).

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

informazione antimafia

«L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4»

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

L'informazione antimafia si caratterizza per una più ampia portata rispetto alla comunicazione antimafia, in quanto essa presuppone, oltre all'accertamento dell'inesistenza delle cause ostative previste tassativamente dall'articolo 67, anche l'accertamento dell'inesistenza di **situazioni di infiltrazione mafiosa**, da desumersi dagli elementi previsti dall'art. 84 comma 4 e dall'art.91 comma 6.

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Tar Toscana, Sezione II, 25 giugno 2018 n. 910

*“L’informativa antimafia, a differenza della comunicazione antimafia, si fonda su una **valutazione ampiamente discrezionale circa la sussistenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa**, che muove dall’analisi e dalla valorizzazione di specifici elementi fattuali i quali rappresentano obiettivi indici sintomatici di connessioni o collegamenti con associazioni criminali. Ai fini dell’interdittiva antimafia il Prefetto può e deve basarsi su fatti ed episodi i quali, seppure non assurgano al rango di prove o indizi di valenza processuale, nel loro insieme configurino un **quadro indiziario univoco e concordante avente valore sintomatico del pericolo di infiltrazioni mafiose nella gestione dell’impresa esaminata**”.*

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Situazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese (art. 84 comma 4)

a) dai provvedimenti che dispongono una **misura cautelare** o il **giudizio**, ovvero che recano una **condanna anche non definitiva** per taluni dei delitti di cui agli articoli 353 (**turbata libertà degli incanti**), 353 bis (**turbata libertà del procedimento di scelta del contraente**), 603-bis (**intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**), 629 (**estorsione**), 640 bis (**truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**), 644 (**usura**), 648 bis (**riciclaggio**), 648 ter (**impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**) del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51 comma 3 bis del codice di procedura penale

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione

c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dall'omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 (**concussione**) e dell'articolo 629 (**estorsione**), aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1991 n. 152, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, **anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste;**

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

d) dagli **accertamenti disposti dal prefetto** anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del D.Lgs.159/11;

e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d);

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Articolo 91 comma 6

Il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da **provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8 bis legge 24 novembre 1981 n. 689.

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Casi di acquisizione dell'informativa antimafia

In caso di stipulazione, approvazione o autorizzazione di contratti e subcontratti e rilascio dei provvedimenti indicati nell'articolo 67 con valore

- a) **superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati**

- b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

- a) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche**
- b) sempre nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro.

E' vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Validità della documentazione antimafia

La comunicazione antimafia ha una validità di **sei mesi** dalla data dell'acquisizione.

L'informazione antimafia ha una validità di **dodici** mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3 (modifica dell'assetto gestionale e societario)

I soggetti che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia.

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Acquisizione della comunicazione antimafia

La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati (in particolare, soggetti di cui all'art. 83)

Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati alla **situazione aggiornata** del soggetto sottoposto agli accertamenti.

Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito positivo, il prefetto rilascia la **comunicazione antimafia interdittiva** ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la **comunicazione antimafia liberatoria** attestando che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica

Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito.

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

La comunicazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata.

Il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione della banca dati nazionale.

Quando in esito alle verifiche di cui all'articolo 88, comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque **un'informazione antimafia interdittiva** e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia.

L'informazione antimafia adottata ai sensi del comma 1 tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta.

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Autocertificazione

Nel caso in cui essa non sia pervenuta i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89.

In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva (con l'eccezione dei contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali).

I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia e salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-bis, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Acquisizione dell'informazione antimafia

L'informazione antimafia è conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati

La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati nazionale unica al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto.

Il rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6 (termine di trenta giorni), quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione.

Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Decorso il termine di trenta giorni, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 (con l'eccezione dei contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali) sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Gli effetti della documentazione antimafia: esclusione dalla procedura di aggiudicazione

«Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma ed all'articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni»

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza (di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84 comma 4 ed all'articolo 91 comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

(comma 3) I soggetti di cui all'articolo 83, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

Le precedenti disposizioni si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

Gli effetti della documentazione antimafia: esclusione dalla procedura di aggiudicazione

«Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto» (art. 80 comma 2 D.Lgs. 50/16)

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

Tuttavia, «resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia»

Quindi, nel caso di mancato rilascio della documentazione, nei termini di legge da parte della Prefettura l'Amministrazione deve procedere previa acquisizione di autocertificazione.

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

In tal caso, il successivo accertamento della
esistenza di condizioni ostative vale come motivo di
revoca dei provvedimenti e delle erogazioni e di
risoluzione del contratto

*«I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le
altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti
sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le
autorizzazioni e le concessioni o recedono dai
contratti»*

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

ferma l'esigenza di disciplinare i rapporti economici nelle more venuti ad esistenza tra l'Amministrazione e l'operatore economico

«fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite»

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

«L'esclusione ... va disposta se ... la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.»

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

«In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

Gli effetti della documentazione antimafia: gli effetti sul contratto già stipulato

L'accertamento della sussistenza di situazioni atte a non consentire il rilascio della comunicazione antimafia e dell'informazione antimafia in data successiva alla stipula del contratto, alla concessione di lavori ed all'autorizzazione al subcontratto comporta il recesso dal contratto e la revoca delle erogazioni (art.88 e art. 92 D.Lgs. 50/16)

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

«La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto» (art. 88 D.Lgs. n. 50/16)

«La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto» (art.92 D.Lgs. n. 50/16)

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

«Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto»

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

l'art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011 "Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa".

La giurisprudenza in materia ha affermato che, a fronte di una circostanziata richiesta di aggiornamento da parte del soggetto interessato, il prefetto non possa legittimamente sottrarsi all'obbligo di riesaminare il quadro indiziario esistente alla luce dei nuovi dati segnalatigli (Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3092; sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743) - quali le modifiche organizzative attuate, nel caso in esame, dalla cooperativa ricorrente - e di ripronunciarsi, quindi, in via espressa su di esso, ferma restando, naturalmente, la piena discrezionalità del suo potere valutativo in merito al perdurare del rischio di infiltrazione mafiosa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 maggio 2015, n. 2410; 3 maggio 2016, n. 1743).

**Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159
e legge 11 novembre 2012 n. 190**

White list

Attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1 comma 53 legge 190/12)

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

**Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159
e legge 11 novembre 2012 n. 190**

Iscrizione delle imprese che svolgono attività maggiormente a rischio nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori presso le Prefetture: effetti

«Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori» (comma 52)

**Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159
e legge 11 novembre 2012 n. 190**

Iscrizione delle imprese che svolgono attività maggiormente a rischio nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori presso le Prefetture: effetti

«L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta» (comma 52 bis)

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159
e legge 11 novembre 2012 n. 190

Effetti dell'iscrizione

«Ai sensi dell'art. 1, commi 52 e 52-bis, della legge l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia:

a) per l'esercizio delle attività per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione;

b) ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco» (art. 7 D.P.C.M. 18 aprile 2013 come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016)

**Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159
e legge 11 novembre 2012 n. 190**

**Le condizioni per l'iscrizione nell'elenco (art. 2 D.P.C.M.
18 aprile 2018 come modificato dal D.P.C.M. 24
novembre 2016)**

«L'iscrizione nell'elenco è soggetta alle seguenti condizioni:

a) l'assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia;

b) l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'art. 84, comma 3, del Codice antimafia»

**Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159
e legge 11 novembre 2012 n. 190**

Verifiche della Prefettura (art. 3 D.P.C.M. 18 aprile 2018)

«L'iscrizione è disposta dalla Prefettura competente all'esito della consultazione della Banca dati nazionale unica se l'impresa è un soggetto ivi censito ed è possibile rilasciare immediatamente l'informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 92, comma 1, del Codice antimafia»

«Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale unica risulti che l'impresa non è tra i soggetti ivi censiti ovvero gli accertamenti antimafia siano stati effettuati in data anteriore ai dodici mesi ovvero ancora emerga l'esistenza di taluna delle situazioni di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia, la Prefettura competente effettua le necessarie verifiche, anche attraverso il Gruppo interforze di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003»

**Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159
e legge 11 novembre 2012 n. 190**

Diniego dell'iscrizione (art. 3 D.P.C.M. 18 aprile 2018)

«Nel caso in cui sia accertata la mancanza delle condizioni previste dall'art. 2, comma 2, la Prefettura competente, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.10 bis legge 7 agosto 1990 n. 241, adotta il provvedimento di diniego dell'iscrizione, dandone comunicazione all'interessato. Il diniego dell'iscrizione è altresì comunicato ai soggetti di cui all'art. 91, comma 7-bis, del Codice antimafia.

Diversamente, la Prefettura competente procede all'iscrizione dell'impresa.

La Prefettura competente conclude il relativo procedimento nel termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza di iscrizione»

**Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159
e legge 11 novembre 2012 n. 190**

**La durata dell'efficacia dell'iscrizione (art. 2 e art. 5
D.P.C.M. 18 aprile 2018 come modificato dal D.P.C.M.
24 novembre 2016)**

«Salvi gli effetti conseguenti alle verifiche periodiche di cui all'art.5, l'iscrizione nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta»

«L'impresa comunica, con le modalità di cui all'art. 3, alla Prefettura competente, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi per i quali essa è iscritta»

**Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159
e legge 11 novembre 2012 n. 190**

Comunicazione delle variazioni

«L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione» (comma 55 legge 190/12)

«La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1 comma 55 della legge comporta la cancellazione dall'elenco, secondo le modalità stabilite dall'art. 5.» (art. 4 D.P.C.M. 18 aprile 2013)

**Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159
e legge 11 novembre 2012 n. 190**

«Il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 1, comma 55, della legge per la comunicazione alla Prefettura competente di qualsiasi modifica dell'assetto proprietario o degli organi sociali, decorre dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determina tali modifiche.»

L'impresa, organizzata in forma di società di capitali quotate in mercati regolamentati, comunica alla Prefettura competente, oltre alle modifiche di cui al comma 1, anche le partecipazioni rilevanti indicate all'art. 120 decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58»

«Sulla base delle comunicazioni effettuate dall'impresa, la Prefettura verifica la permanenza delle condizioni prescritte dall'art. 2, comma 1, e, in mancanza, dispone la cancellazione dall'elenco, nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 bis della legge n.241 del 1990» (art. 4 D.P.C.M. 18 aprile 2013)

legge 11 novembre 2012 n. 190

Verifiche periodiche e a campione della Prefettura

«La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa» (comma 52 legge 190/12)

«... la Prefettura competente può procedere, in qualsiasi momento, anche a campione, alla verifica delle condizioni richieste per la permanenza nell'elenco. In ogni caso in cui venga accertata l'insussistenza delle predette condizioni, la Prefettura competente dispone, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.10 bis della legge n. 241 del 1990, la cancellazione dall'elenco, dandone comunicazione all'impresa. Allo stesso modo si procede quando sia stato accertato il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'art.1 comma 55 della legge» (art.5 D.P.C.M. 18 aprile 2013)

**Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159
e legge 11 novembre 2012 n. 190**

Modalità di verifica dell'iscrizione

«I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia verificano l'iscrizione nell'elenco attraverso i siti istituzionali delle Prefetture competenti» (art.8 D.P.C.M. 18 aprile 2013)

Modalità di aggiornamento della Banca Dati Nazionale

«La Prefettura competente provvede, nei termini stabiliti dal regolamento o dai regolamenti adottati ai sensi dell'art. 99, comma 1, del Codice antimafia, ad aggiornare le risultanze della Banca dati nazionale unica, inserendo i dati relativi ai provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dall'elenco adottati nei confronti delle imprese»

**Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159
e legge 11 novembre 2012 n. 190**

Necessità di una lettura coordinata delle norme del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e della legge 11 novembre 2012 n.190 (con specifico riferimento all'esigenza che le verifiche ai fini dell'iscrizione di una società nella white list investano anche il direttore tecnico Consiglio di Stato Sezione III 24 gennaio 2018 n. 492 *«l'unicità e l'organicità del sistema normativo antimafia vietano all'interprete una lettura atomistica, frammentaria e non coordinata dei due sottosistemi - quello della c.d. **white list** e quello delle comunicazioni antimafia»*)

Obbligo di adozione di un provvedimento espresso sulla domanda di iscrizione nella white list (T.A.R. Campania Napoli Sezione I 7 maggio 2018 n. 3046)

Natura vincolata del diniego di iscrizione nella white list in caso di intervenuta adozione di informativa antimafia (T.A.R. Campania Napoli Sezione I 14 febbraio 2018 n. 1019)

**Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159
e legge 11 novembre 2012 n. 190**

Dovere della Pubblica Amministrazione di compiere verifiche periodiche anche al fine di accertare il venir meno delle ragioni del diniego all'iscrizione nella white list (T.A.R. Lazio Roma 5 settembre 2016 n. 9548 *«nel caso in cui la società destinataria dell'informativa evidenzi mutamenti nelle circostanze di fatto a tal fine rilevanti, rappresentando di aver eliminato i presupposti sulla base dei quali era stato emesso il provvedimento interdittivo, l'Amministrazione è tenuta a riaprire il procedimento e a compiere una nuova istruttoria al fine di accertare se i fatti sopravvenuti siano tali da aver fatto venir meno il rischio di infiltrazione mafiosa»*)

Legge 11 novembre 2012 n. 190

Protocolli di legalità e Patti di integrità

Art. 1 comma 17 legge 190/12

«Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara»

Legge 11 novembre 2012 n. 190

Compatibilità dei protocolli di legalità e dei patti di integrità con il diritto UE a condizione che soddisfino il criterio di proporzionalità e non alterino il meccanismo della concorrenza

**Sentenza Corte di Giustizia UE 22 ottobre 2015
n. 452**

Legge 11 novembre 2012 n. 190

Protocolli di legalità

Strumenti pattizi nella forma di accordi tra amministrazioni volti a sancire l'impegno comune ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, con particolare riferimento alla prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché alla verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

Legge 11 novembre 2012 n. 190

Intesa per la legalità tra la Regione Emilia Romagna, le Prefetture UTG ed il Commissario Delegato per la ricostruzione per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture e nell'attività urbanistica ed edilizia 9 marzo 2018

In particolare: **sulla documentazione antimafia**

articolo 3 *«La Regione Emilia-Romagna ed il Commissario Delegato per la ricostruzione, qualora operino quali stazioni appaltanti, tenendo conto dell'organico a loro disposizione, si impegnano ad acquisire le informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., oltre che nei casi ivi previsti, **anche** per appalti e concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00, per contratti di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000,00 e per subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000,00»*

Legge 11 novembre 2012 n. 190

Articolo 3 *«Per le attività imprenditoriali considerate “sensibili” individuate dall’art. 1, comma 53, della legge 190/2012, nonché per gli ulteriori settori individuati con Ord. 91/2012 dal Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione secondo l’art. 5- bis c. 2 lett. h-bis) del D.L. 74/2012 (conv. l. 122/2012), l’informazione antimafia è acquisita, indipendentemente dal valore, mediante la consultazione dei relativi elenchi (c.d. White-list) all’uopo istituiti, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 18 aprile 2013, come modificato ed integrato dal DPCM 24 Novembre 2016, fatta salva la possibilità per le Prefetture di svolgere ulteriori accertamenti circa l’assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e la non sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose ai sensi degli artt. 84 e 91 del medesimo decreto.»*

Legge 11 novembre 2012 n. 190

Articolo 3 *«La Regione Emilia-Romagna ed il Commissario Delegato per la ricostruzione, qualora operino quali stazioni appaltanti, prima di procedere in mancanza dell'acquisizione dell'informazione antimafia così come prevede il Codice Antimafia, nei casi di urgenza di cui all'art. 92, comma 2 e 3, del D.lgs. 159/2011, si impegnano a chiedere alla Prefettura competente informazioni in merito agli ulteriori tempi necessari per l'emanazione dell'informazione a cui sono interessati in riferimento al singolo affidamento. Qualora tali richieste risultino essere di pronta definizione, la stazione appaltante non procederà secondo le facoltà di legge concesse dall'art. 92, comma 2 e 3, D.lgs. 159/2011*

Legge 11 novembre 2012 n. 190

Articolo 5 Obblighi di integrazione a bandi, capitolati e contratti

Obbligo della Regione Emilia Romagna e del Commissario Delegato di inserire le seguenti clausole

- a) *che nell'ipotesi in cui le Prefetture competenti non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'art. 92, comma 2 del D.lgs. 159/2011, **anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste**, il contratto di appalto verrà sottoposto a condizione risolutiva espressa. Pertanto, nell'eventualità che ex post sia emanata una informazione antimafia interdittiva, le stazioni appaltanti potranno beneficiare della clausola risolutiva;*
- b) *l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;*

Legge 11 novembre 2012 n. 190

*c) l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in **tutti** i subcontratti la clausola risolutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del **subcontraente**; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria;*

d) la clausola risolutiva espressa di cui alla precedente lettera c) opera anche in caso di diniego di iscrizione alle cd. "White-list", per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla legge 190/2012, nonché al D.L. 74/2012 (conv. legge 122/2012);

e) le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Legge 11 novembre 2012 n. 190

Articolo 6 Monitoraggio

Banca dati delle imprese aggiudicatarie

*La Regione Emilia-Romagna ed il Commissario Delegato per la ricostruzione, qualora operino quali stazioni appaltanti, si impegnano a mantenere una **Banca dati delle imprese aggiudicatarie di contratti di appalto e concessione per un importo superiore a 250.000,00 euro e delle imprese subappaltatrici o comunque esecutrici di opere o lavori di importo superiore a 50.000,00 euro, ovvero per i servizi e forniture, indipendentemente dall'importo, con l'indicazione degli organi sociali e di amministrazione, nonché dei titolari delle imprese individuali, mettendola a disposizione delle Prefetture-UTG.***

Legge 11 novembre 2012 n. 190

Articolo 7 Dichiarazioni dell'aggiudicatario del contratto o concessione

«Al momento della sottoscrizione del contratto, le stazioni appaltanti di cui sopra si impegnano a raccogliere espressa accettazione da parte del contraente a mezzo del legale rappresentante delle clausole dell'art. 5, comma 2 nonché le dichiarazioni

Dichiarazione n. 1 – “Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto”;

Legge 11 novembre 2012 n. 190

Dichiarazione n. 2 – “Il contraente accetta che la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa o soggetti aventi potere decisionale nell’impresa, variamente denominati, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter del codice penale”;

Dichiarazione n. 3 – “Il contraente si impegna, per il periodo che va dalla stipula del contratto pubblico sino alla conclusione lavori, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l’esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.”

Legge 11 novembre 2012 n. 190

Art. 11 Comunicazione antimafia per le imprese affidatarie di interventi di edilizia privata

*«Ai sensi dell'art. 32 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili), sono sottoposti a verifica secondo il regime delle comunicazioni antimafia di cui all'art. 84, comma 2, del D. Lgs n. 159/2011, le imprese affidatarie di **interventi di edilizia privata** soggetti a permesso di costruire e a segnalazione certificata di inizio attività, il cui valore complessivo superi i 150.000 euro. Nei casi in cui, in esito alla richiesta di comunicazione antimafia, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa trova applicazione quanto disposto dall'articolo 89-bis del D. Lgs. n. 159/2011.» (comma 1)*

«Appositi protocolli sottoscritti a livello locale possono prevedere controlli più incisivi sulle imprese affidatarie di interventi di edilizia privata, tra cui l'acquisizione dell'informazione antimafia, di cui all'articolo 84, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 159/2011» (comma 4)

Legge 11 novembre 2012 n. 190

Articolo 12 Informazione antimafia per i piani urbanistici

*Dalla data di entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di tutela e uso del territorio, sono sottoposti a verifica secondo il regime della **informazione antimafia di cui all'articolo 84 comma 3, del D. Lgs n. 159/2011** gli operatori privati interessati agli atti negoziali e ai procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica previsti dalla medesima legge regionale*

Legge 11 novembre 2012 n.190

Patto di integrità

Strumento di carattere pattizio volto a stabilire regole a carico della Pubblica Amministrazione e dell'operatore economico volte a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi in senso lato sia nella fase di aggiudicazione, sia nella fase di esecuzione del contratto.

Legge 11 novembre 2012 n. 190

«i "Patti di **integrità**" costituiscono condizioni generali di **contratto** predisposte dalla stazione appaltante e accettate dall'impresa concorrente (in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2011 n. 5066 che li definisce "sistema di condizioni (o requisiti) la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara di cui trattasi") finalizzate ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente da un duplice punto di vista: - temporale: gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto; - contenutistici: si richiede all'impresa di impegnarsi, non alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento dell'aggiudicazione del contratto» (**Consiglio di Stato, 5 febbraio 2018 n. 722**)

Legge 11 novembre 2012 n.190

Delibera ANAC 21 dicembre 2016 n. 1374

*I principi affermati dall'Autorità nella determinazione n. 1/2015 e nella delibera n. 227/2016, in ordine alla **legittimità** della prescrizione, a pena di esclusione, dell'accettazione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara, tra cui gli obblighi in materia di contrasto alle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità, possono ritenersi validi anche in vigore del d.lgs. 50/2016.*

*La carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente possono considerarsi **regolarizzabili** attraverso la **procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016** con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara.*

Legge 11 novembre 2012 n. 190

Illegittimità dell'esclusione dalla gara in caso di mancata sottoscrizione del patto di integrità in caso di mancato ricorso al rimedio del soccorso istruttorio

«Nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in particolare, il soccorso istruttorio è lo strumento che consente di rimediare a eventuali omissioni, incompletezze e/o irregolarità di informazioni e documenti utili ai fini della partecipazione alla gara mediante l'integrazione, in caso di omissione od incompletezza della documentazione, o la regolarizzazione di documenti già presentati ma affetti da irregolarità o errori materiali. La ratio dell'istituto è evidentemente quella di limitare le ipotesi di esclusione degli operatori economici dalle procedure di gara ai soli casi di carenze gravi e sostanziali dei requisiti di partecipazione alla gara, conseguentemente ampliando la possibilità di concorrere all'aggiudicazione del contratto pubblico, in ossequio al principio del favor participationis.

Nel caso di specie, non attenendo l'omissione della sottoscrizione del "patto d'integrità" ai requisiti essenziali dell'offerta, la stazione appaltante avrebbe dovuto ricorrere al soccorso istruttorio in luogo dell'esclusione della ricorrente» (T.A.R. Abruzzo 12 luglio 2018 n. 294)

Legge 11 novembre 2012 n. 190

Portata del Patto di Integrità

*«Sottoscrivendo il **Patto di integrità** l'impresa si obbliga ad un comportamento leale, trasparente e corretto in relazione alla singola gara cui il Patto si riferisce con la conseguenza che non possono avere rilievo le condotte che sono estranee alla gara e che riguardano altri contratti di appalto conclusi con altre stazioni appaltanti» (Consiglio di Stato, 5 febbraio 2018 n. 722)*

Legge 11 novembre 2012 n. 190

Un caso di revoca dell'aggiudicazione per violazione del patto di integrità

*«Reputa tuttavia il Collego che anche il Protocollo di **Integrità** debba essere interpretato secondo gli **usuali criteri di ermeneutica contrattuale**, tra i quali spicca quello **dell'interpretazione secondo buona fede**. Se, infatti, gli imprenditori che partecipano alla gara per l'affidamento di una pubblica commessa si impegnano a segnalare alla stazione appaltante "qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento", ovvero "qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento", a maggior ragione analogo onere di informazione sussiste nell'ipotesi in cui tali comportamenti vengano imputati allo stesso concorrente, e abbiano, come nel caso di specie, portato all'adozione di misure cautelari personali, potenzialmente idonee ad incidere sulla partecipazione della gara in corso e sulla stipulazione del contratto» (T.A.R. Lazio Roma 9 agosto 2017 n.9274)*

Legge 11 novembre 2012 n. 190

**Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno
2014 n. 966**

«Approvazione del Patto di integrità in materia di
contratti pubblici regionali»

recepito nel PTPC 2016 - 2018

Legge 11 novembre 2012 n. 190

Finalità

Stabilire «la reciproca e formale obbligazione, tra l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno a contrastare fenomeni di corruzione comunque a non compiere alcun atto volto ad influenzare indebitamente o a distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento e della successiva esecuzione dei contratti»

Legge 11 novembre 2012 n. 190

Portata generale del patto di integrità

«Il Patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e di qualsiasi contratto stipulato dall'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna a seguito della procedura di affidamento di lavori servizi e forniture. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla procedura di affidamento.»

«Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento»

Legge 11 novembre 2012 n. 190

Obblighi dell'Assemblea legislativa

«L'Assemblea legislativa si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

In particolare l'Assemblea legislativa assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione»

Legge 11 novembre 2012 n. 190

«L'Assemblea legislativa si impegna ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del D.P.R.16.04.2013, n.62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.»

Legge 11 novembre 2012 n. 190

L'operatore economico destinatario

*«Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligazione riguarda **tutti** i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.*

*Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'**aggiudicatario**, il quale, a sua volta, avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri **subcontraenti**. Nel contratto di appalto dovranno pertanto essere inserite le clausole del Patto di integrità»*

Legge 11 novembre 2012 n. 190

Gli obblighi dell'operatore economico

Con l'accettazione del patto di integrità l'operatore economico

- a) *dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – impegnandosi altresì a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;*

Legge 11 novembre 2012 n. 190

b) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

c) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;

d) assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;

Legge 11 novembre 2012 n. 190

e) si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Assemblea legislativa, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'amministrazione stessa;

Legge 11 novembre 2012 n. 190

f) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati. Per collaboratori si devono intendere anche gli agenti di commercio monomandatari e/o plurimandatari;

g) assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

Legge 11 novembre 2012 n. 190

h) si obbliga, con la preventiva autorizzazione dell'Assemblea legislativa, ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, anche per i sub-affidamenti, con un valore economico pari o superiore a Euro 20.000,00, relativi alle attività indicate all'art. 1 comma 53 della Legge n. 190/2012;

i) si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Legge 11 novembre 2012 n. 190

Effetti della violazione da parte dell'operatore economico degli obblighi previsti dal patto di integrità

- a) esclusione dalla procedura di affidamento;
- b) revoca dell'aggiudicazione;
- c) risoluzione di diritto dal contratto eventualmente sottoscritto e l'escussione della cauzione definitiva

Legge 11 novembre 2012 n. 190

Effetti della violazione da parte dell'operatore economico degli obblighi previsti dal patto di integrità

facoltà dell'Assemblea legislativa di non avvalersi del rimedio risolutorio qualora esso sia ritenuto suscettibile di arrecare pregiudizio agli interessi pubblici, salvo il diritto al risarcimento del danno

«interessi pubblici imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale» (art. 121 D.Lgs. 104/2010)

Legge 11 novembre 2012 n. 190

Rating di legalità

*«il rating di legalità è uno strumento volto alla promozione della legalità e dei comportamenti etici in ambito aziendale, operante su base volontaria, il cui accesso è riservato alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale, iscritte al registro delle imprese da almeno due anni, che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta di rating»
(secondo la definizione di Anac)*

Art. 5 ter Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1

Art. 5 ter Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1

«Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario»

**Delibera Autorità Garante Concorrenza e del Mercato
14 novembre 2012 (Regolamento attuativo)**

Art. 5 ter Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1

**Delibera Autorità Garante Concorrenza e del Mercato
14 novembre 2012 (Regolamento attuativo)**

Requisiti oggettivi

Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese

Fatturato

Requisiti soggettivi

Modalità di attribuzione del rating di legalità

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

Rating di legalità e contratti pubblici

Art.93

«Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa»

Art. 95

«Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa dell'offerente ...»

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

Vigilanza collaborativa

(art. 213 comma lettera h D.Lgs. 50/16)

*(Anac) «per **affidamenti di particolare interesse**, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di **protocolli di intesa** con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a **supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara**».*

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

Regolamento Anac 28 giugno 2017

«affidamenti di particolare interesse»

a) gli affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;

b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;

c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;

d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000 di euro rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari

Regolamento Anac 28 giugno 2017

Attività di verifica preventiva

Formano oggetto di verifica preventiva:

determina a contrarre o provvedimento equivalente;

bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;

disciplinare di gara;

capitolato;

schema di contratto/convenzione;

provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;

verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;

Regolamento Anac 28 giugno 2017

elenco dei partecipanti alla gara;

elenco dei nominativi dei subappaltatori;

elenco dei nominativi degli eventuali ausiliari;

provvedimenti di esclusione;

provvedimenti di aggiudicazione, proposta di
aggiudicazione e aggiudicazione;

contratto o convenzione stipulata;

ogni altro atto, determinazione o documento predisposto
dalla stazione appaltante nell'ambito della fase di
aggiudicazione.

ulteriore documentazione ritenuta utile o necessaria ai fini
del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

Procedimento di attuazione

Trasmissione ad Anac dei documenti in relazione a ciascuna fase della procedura di gara

Espletamento della verifica e predisposizione di osservazioni

Trasmissione delle osservazioni alla Stazione appaltante

Recepimento delle osservazioni e comunicazione ad Anac di una nota di riscontro

in alternativa comunicazione ad Anac delle ragioni di dissenso e formulazione delle osservazioni conclusive da parte di Anac- decisione finale della Stazione appaltante

Ove il mancato adeguamento sia ritenuto «*particolarmente grave*» Anac può disporre la risoluzione del protocollo di vigilanza collaborativa ed esercitare i poteri di vigilanza

Comunicazione ad Anac dell'avvio dell'esecuzione del contratto

Regolamento Anac 28 giugno 2017

Qualche esempio di protocollo di vigilanza collaborativa

Protocollo di intesa monitoraggio vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

Protocollo di vigilanza collaborativa per la partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai

Protocollo di azione di vigilanza collaborativa con la Regione Basilicata